

Regolamento sul Difensore Civico

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione e i poteri del Difensore Civico, in conformità all'art.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), alle disposizioni previste dal capo VI dello statuto comunale ed all'art. 17, comma 39 della legge 17 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

Art. 2

Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni, o comunque fino all'elezione del successore, e non è rieleggibile. L'elezione del successore vie posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alla scadenza del quinquennio
2. Decade dalla carica al prodursi delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità del successivo articolo.
3. Per gravi e persistenti violazioni di legge, può essere revocato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 3

Requisiti

1. Il candidato alla carica di Difensore Civico deve essere dotato di diploma di laurea.
2. Il Difensore Civico viene scelto tra i cittadini pompeiani appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) avvocati o procuratori iscritti ai corrispondenti albi da almeno cinque anni
 - b) dirigenti di enti o aziende pubbliche di interesse almeno regionale con esperienza almeno quinquennale
 - c) magistrati a riposo dei ruoli ordinario, amministrativo e contabile con esclusione di conciliatori e giudici di pace
 - d) professori universitari di ruolo

Art.4

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico
 - a) coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità previste per l'elezione alla carica di Sindaco o di consigliere comunale;
 - b) coloro che siano stati candidati non eletti nel turno in cui è stato eletto il Consiglio comunale in carica
 - c) gli amministratori della azienda sanitaria locale in cui si colloca il comune di Pompei e coloro che abbiano la qualità di dipendenti o professionisti convenzionati con l'azienda medesima;
 - d) il Difensore Civico che sia stato revocato dal Consiglio comunale.
2. Sono in condizione di incompatibilità con la carica di Difensore Civico
 - e) coloro che si trovano in ima delle condizioni di incompatibilità con la carica di

- Sindaco o di consigliere comunale
- f) il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale in carica

Art. 5

Presentazione delle candidature

1. Il Sindaco, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza della carica del Difensore Civico, dà corso alla pubblicazione di avviso pubblico con il quale stabilisce il termine perentorio, non inferiore a giorni quindici, entro il quale debbono essere presentate le candidature.
2. L'atto di presentazione della candidatura deve recare:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici e dei titoli del candidato
 - b) un curriculum da cui si ricavano elementi sulla competenza e sull'esperienza in materia giuridico- amministrativa del candidato
 - c) ogni altro documento il candidato intenda presentare a sostegno della propria candidatura.

L'atto di candidatura, indirizzato al Sindaco, reca la firma autentica del candidato.

Art. 6

Esame delle candidature

1. Il Sindaco, decorso il termine per la presentazione delle candidature, trasmette in via immediata gli atti pervenuti al Segretario Generale.
2. Il Segretario generale verifica, entro cinque giorni, la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di eleggibilità alla carica e comunica le risultanze al presidente del Consiglio comunale.
3. Entro dieci giorni il Presidente convoca il Consiglio comunale per l'elezione del Difensore Civico secondo le modalità disciplinate all'art. 76 dello statuto comunale.

Art. 7

Poteri e funzioni del Difensore Civico

2. Il Difensore civico esercita le funzioni ad esso attribuite dalla l. 142/1990, dallo statuto comunale, dalla l. 127/1997 e dal presente regolamento.
3. Il Difensore Civico può prendere visione e ottenere copia, senza spese, di tutti gli atti e documenti amministrativi in via diretta presso i responsabili di settore.
4. I responsabili dei settori sono tenuti a garantire in via immediata la visione degli atti. La copia deve essere comunicata nei termini stabiliti per i consiglieri comunali dal regolamento sulla visione degli atti.
5. Entro trenta giorni dalla prima elezione il Segretario generale cura che al Difensore Civico sia trasmessa copia degli strumenti urbanistici e degli atti generali e normativi vigenti nel comune di Pompei.
6. I cittadini possono segnalare al Difensore Civico i casi di violazione delle leggi e dei regolamenti del comune, di ritardo nel compimento di atti, di disfunzioni nell'erogazione dei servizi. Il Difensore Civico, accertati i fatti, entro dieci giorni, ne compie comunicazione all'organo comunale competente e, ove ne ricorrano le condizioni, propone l'apertura del procedimento disciplinare a carico del personale.
7. L'organo comunale competente, entro dieci giorni, comunica le proprie deduzioni al

difensore Civico che ne dà riscontro ai cittadini istanti entro i successivi dieci giorni. In tali deduzioni sono indicate in specie le iniziative adottate o da adottare per perseguire violazioni di legge e di regolamento e per far valere le responsabilità nei casi di ritardo nel compimento di atti e di disfunzioni nell'erogazione dei servizi.

8. Il Segretario generale comunica al Difensore Civico, entro dieci giorni dalla stipulazione, il testo degli accordi con i destinatari del procedimento previsti dall'art. 70 dello statuto.

Art. 8

Rapporti con gli organi

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale entro, il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, segnalando casi riscontrati di ritardi, disfunzioni, omissioni, e formulando proposte di iniziative volte alla migliore organizzazione amministrativa.
2. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno del consiglio comunale la relazione del Difensore Civico entro venti giorni dalla comunicazione.
3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza, il Difensore Civico può inviare memorie al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Presidente del Consiglio comunale informa i Presidenti dei gruppi consiliari delle memorie ricevute.

1. Il Difensore Civico può essere sentito dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, dalle commissioni consiliari, dagli assessori.

Art. 9

Rapporti e forme di collaborazioni con i difensori civici di altre amministrazioni pubbliche

1. Al fine di garantire il coordinamento e il migliore esercizio della funzione di difesa civica, il Difensore Civico comunale collabora con il Difensore Civico della regione Campania mediante lo scambio di esperienze, segnalazioni e informazioni e la discussione di problemi comuni.
2. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con tutte le amministrazioni pubbliche nelle quali sia stato istituito l'ufficio del Difensore Civico, o altra figura che eserciti funzioni analoghe, a fini di collaborazione

Art. 10

L'ufficio del difensore Civico

1. Il Difensore Civico si avvale di un Ufficio composto da personale del comune.
2. All'assegnazione del personale, dei locali, nonché dei mezzi necessari, provvede il consiglio comunale nella seduta che elegge il Difensore Civico.
3. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale che la organizza d'intesa con il Difensore Civico.

Art. 11

Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione corrispondente a quella per la carica di

vice Sindaco, nonché la copertura assicurativa prevista per gli assessori comunali.

2. Le spese necessarie per l'attività del Difensore Civico sono a carico del Comune.
3. Il Difensore Civico è soggetto alle disposizioni riguardanti la pubblicità dei redditi valide per i consiglieri comunali.